

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: CYTEC S.r.l. con sede legale in Napoli (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 182 (P. IVA n. 06000771219) in persona del Legale Rappresentante Sig. Salvatore Della Corte nato a Napoli il 20/06/1989, d'ora in poi indicato come Appaltatore,

e

ROMA S.r.l. con sede legale in Catania alla IX Strada n. 2 Zona Industriale, (P.IVA n. 04139160875) in persona del Legale Rappresentante Sig. Roberto Calogero Di Giunta nato a Catania il 29/12/1967, e d'ora in poi indicato come Subappaltatore,

PREMESSO CHE

L'Appaltatore deve eseguire l'appalto avente oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020 - LOTTO GEOGRAFICO SICILIA - CIG 84449701B5 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - ODA n. 63/2020: "Lavori per l'adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico" presso il P.O. "Garibaldi Nesima" di Catania (CT) - CIG Derivato: 84449701B5.

ai fini del presente contratto, per Committente Principale si intende L' Ing. Salvatore D'Urso nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto, nominato con Disposizione n. 1/2020 del Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano regionale - C.F. 80012000826 con sede a Palermo in Piazza Ottavio Ziino n. 24 - PEC: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it;

è intenzione dell'Appaltatore affidare al Subappaltatore le opere previste negli atti di gara ricomprese nelle categorie SOA OG01, OS30, OS28 e OS3 in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26/02/2014, nonché secondo quanto previsto dall'art. 8 del disciplinare unico di gara e come dettagliato nel proseguo del presente contratto;

il Subappaltatore è a sua volta interessato ad eseguire detti lavori in conformità del presente contratto, con propria autonomia organizzativa e gestionale, nonché con tutti i mezzi tecnici, economici e finanziari necessari e sotto la propria esclusiva responsabilità;

il presente contratto sarà allegato all'istanza di subappalto presso il Committente Principale;

il Subappaltatore risulta essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato della città di Catania al numero: 04139160875 - R.E.A.: 276182;

il Subappaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire le opere oggetto di Subappalto;

L'Appaltatore dichiara che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 105, 14° comma del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il Subappaltatore dichiara di aver esaminato tutte le aree ed i locali dove dovranno essere eseguiti i lavori in particolare la viabilità di accesso ai locali;

il subappaltatore dichiara di avere tenuto conto, nelle sue valutazioni tecnico-economiche, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali;

il subappaltatore si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie di quanto previsto dal presente contratto;

non sussistono tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore forme di collegamento e di controllo a norma dell'art. 2359 c.c.;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI, CHE SI DANNO COME LETTI E CONOSCIUTI DALLE PARTI:

1. Condizioni Generali per i Sub-lotto Prestazionale 1;
2. progetto esecutivo;

Tutto ciò premesso, e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo restando che esso rimarrà condizionato all'autorizzazione del Committente Principale.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto del contratto)

L'Appaltatore, aggiudicatario, affida al Subappaltatore, i ODA n. 63/2020: "Lavori per l'adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico" presso il P.O. "Garibaldi Nesima" di Catania (CT)" - CIG Derivato: 84449701B5, ricompresi nella categoria SOA OG01, OS30, OS28 e OS3 così come dettagliato all'interno del computo metrico estimativo di dettaglio delle lavorazioni oggetto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari, allegato al presente contratto.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le istruzioni e le direttive impartite dall'Appaltatore, dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nella completa osservanza di tutti i documenti contrattuali d'appalto che sin da ora il Subappaltatore dichiara di conoscere ed accettare, contemporaneamente e coerentemente alle altre lavorazioni. Il Subappaltatore accetta di eseguire i lavori alle condizioni tutte contenute nel contratto e nei disciplinari tecnici già richiamati, tenute presenti le leggi e le dichiarazioni ivi citate e le successive aggiunte e/o modifiche intervenute sino alla data del presente atto per tali leggi e disposizioni.

Il Subappaltatore dichiara di aver ricevuto copia di tutta la documentazione di gara, di ritenerla parte integrante del contratto di subappalto e di considerarla idonea per l'identificazione dei lavori da eseguirsi e di non avere dubbi circa la consistenza delle opere appaltate e dei vincoli ad esso relativi.

Resta facoltà dell'Appaltatore di scorporare alcune parti dei lavori incluse previo congruo preavviso. L'importo dei lavori scorporato, nella misura massima del 5 %, verrà detratto dal relativo stato di avanzamento e nessuna indennità e/o risarcimento potrà essere richiesta dal Subappaltatore.

Art. 2 (Condizioni d'efficacia e durata)

Il presente contratto di subappalto è condizionato al rilascio dell'autorizzazione da parte della Committente principale. Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto sottoscritto dalle Parti.

Art. 3 (Importo del contratto)

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta, l'esecuzione delle lavorazioni così come individuate all'art. 1 del presente contratto, per un importo di € 1.886.301,66 (euro unmilioneottocentoottantaseimilatrecentouno/66).

Art. 4 (Caratteristiche del contratto)

Il presente Contratto è da considerarsi a Misura. Nei prezzi concordati si intendono compensati tutti gli oneri, anche se non espressamente indicati, necessari per dare i lavori ultimati in ogni parte in ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente contratto, perfettamente finiti a regola d'arte e pienamente funzionanti. Il

Subappaltatore dichiara espressamente di ritenere l'importo convenuto congruo ed adeguatamente remunerativo, rinunciando, sin da ora, espressamente ed incondizionatamente, ad avanzare, anche in futuro, pretese di aumento per qualsiasi titolo o ragione; dove venissero richieste delle quantità di opere superiori a quelle indicate nell'elenco prezzi allegato al presente contratto di subappalto, le stesse saranno contabilizzate applicando i prezzi già previsti per tali opere e lavorazioni, ove invece venissero richieste opere e lavorazioni non ricomprese nell'elenco prezzi sopra indicato, le stesse dovranno essere oggetto di variante scritta formalizzante i nuovi prezzi netti da applicare alle opere e lavorazioni indicate.

Art. 5 (Revisione prezzi)

Il Subappaltatore dichiara che il compenso pattuito è accettato in base a calcoli di propria convenienza a tutto rischio dello stesso Subappaltatore e sono fissi ed invariabili per l'esecuzione dei lavori in base alla regola dell'arte anche in presenza di qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore, fino alla data di conclusione dell'Appalto.

Art. 6 (Contabilizzazione dei lavori/Pagamenti)

Con le stesse scadenze di quelli emessi dal Committente Principale verranno compilati, a cura dell'Appaltatore, gli stati di avanzamento, da sottoscrivere da entrambe le Parti.

Si determineranno, sulla base delle misurazioni in contraddittorio, le quantità effettivamente eseguite dal Subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 5, ovvero i nuovi prezzi di cui all'art. 4 comma 3 del presente contratto.

In caso di contrasti tra Appaltatore e Subappaltatore in ordine alla redazione degli stati di avanzamento, quest'ultimo sarà predisposto e presentato al Committente Principale secondo le indicazioni dell'Appaltatore, ma con diritto del Subappaltatore di apporre riserve, entro e non oltre i 10 giorni dalla redazione del ridetto s.a.l., a pena di decadenza. Dalla presentazione di riserve il Subappaltatore non potrà in alcun modo trarre motivo per sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, né tanto meno per rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

I pagamenti avverranno, previa presentazione della fattura del Subappaltatore, il cui importo sarà quello dello stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 8 del presente contratto. L'autorizzazione a fatturare sarà comunicata dall'Appaltatore al Subappaltatore previa autorizzazione del Committente Principale. Il pagamento al Subappaltatore avverrà alla presentazione di regolare fattura e saranno liquidati entro 15gg dall'effettivo incasso da parte dell'ente. L'appaltatore, avuta l'autorizzazione da parte della Committente principale comunicherà la propria intenzione a procedere con il pagamento diretto al Subappaltatore secondo l'art. 105 comma 13 del codice dei contratti.

Art. 7 (Penali)

In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell'Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata la medesima penale irrogata dal Committente Principale all'Appaltatore; la penale verrà trattenuta dal primo pagamento utile successivo. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascrivere totalmente al Subappaltatore.

Art. 8 (Cauzione/ritenuta a garanzia)

Il Subappaltatore è esonerato dalla garanzia prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 (Programma lavori e tempi)

I tempi di esecuzione saranno pari a 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi che decorrono a partire dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori, rispettando tassativamente il cronoprogramma dei lavori, che è parte integrante del presente contratto. I lavori saranno eseguiti in orari compatibili con le esigenze del

sito e/o del Committente Principale. Il Subappaltatore garantisce, in ogni caso, maestranze e mezzi d'opera sufficienti al rispetto dell'esecuzione dei lavori, essendo comunque facoltà dell'Appaltatore chiedere, laddove ciò sia reputato necessario, un'accelerazione o un incremento dei mezzi necessari e/o delle risorse umane da impiegare.

Art. 10 (Lavori in economia)

Eventuali prestazioni in economia saranno riconosciute sulla base della contabilità approvata. Non sono ammesse ore a consuntivo.

Art. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza del cantiere)

Il datore di lavoro Committente Principale, l'Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto previsto dai documenti del progetto esecutivo afferente all'Appalto in questione nonché a quanto sancito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Si ricorda: il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Province autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all'art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza ambientale)

Il Subappaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia di sicurezza ambientale di seguito riportate: eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e depositati negli appositi contenitori presenti nel sito; è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido o altro prodotto o sostanza; eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura; è vietato l'uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili dell'appaltatore che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione; i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando in ogni caso soste prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque; è vietato fumare all'interno di tutta l'area produttiva.

Art. 13 (Risoluzione del contratto)

Il presente contratto è da considerarsi risolto e senza alcun onere per l'Appaltatore se non il mero pagamento delle prestazioni effettuate, qualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, l'appalto. Il mancato rilascio dell'autorizzazione al subappalto o anche di altra prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato, comporterà pertanto la risoluzione di diritto del presente contratto. Il presente contratto è altresì da considerarsi risolto di diritto in caso di recesso unilaterale del Committente Principale e/o di risoluzione per inadempimento del Committente Principale.

Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore, sarà sua cura darne immediata comunicazione all'Appaltatore. La mancata o incompleta esibizione da parte del Subappaltatore di ogni documento e/o attestazione circa il possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ovvero il venir meno dei

requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto. Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale.

Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e senza oneri per l'Appaltatore: manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro; inottemperanza a normative e disposizioni in materia ambientale; sospensione dei lavori senza giustificato motivo anche ai sensi dell'art. 1565 c.c.; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto; affidamento in subappalto di parte dei lavori oggetto del presente contratto al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla normativa vigente; associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; introduzione in cantiere di personale non dipendente; perdita dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; giustificata revoca gradimento del Subappaltatore da parte del Committente Principale. Nel caso di risoluzione, spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento delle opere regolarmente eseguite fatte salve le detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per la prosecuzione dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore. All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediato abbandono del sito ove svolgeva le proprie attività ed alla rimozione dei materiali ed attrezzature di cantiere nel termine massimo di cinque giorni, salvo che l'Appaltatore non dichiari di voler utilizzare materiali ed attrezzature approvvigionate. In tal caso l'Appaltatore è autorizzato ad utilizzare tutte le attrezzature di cantiere del Subappaltatore al fine di portare a termine l'appalto.

Art. 14 (Recesso dal contratto)

E' facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento della parte di appalto espletato e per i materiali approvvigionati e con espressa esclusione del pagamento del mancato guadagno.

Art. 15 (Oneri a carico dell'Appaltatore)

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il Committente Principale, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori.

Art. 16 (Oneri a carico del Subappaltatore)

Sono ad esclusivo carico del Subappaltatore: l'osservanza integrale nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo dettato dai contratti collettivi nazionali in vigore per la zona in cui si svolgono i lavori e la corresponsione ai propri dipendenti addetti all'esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per la tipologia del contratto da eseguire; gli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale; la responsabilità dell'esecuzione; la responsabilità per danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compreso dipendenti del Committente Principale, per colpa o responsabilità propria; la responsabilità per danni causati a cose, di terzi o del Committente Principale; Il Subappaltatore si impegna a mettere in condizione l'impresa Appaltatore di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dell'appalto. Il Subappaltatore deve provvedere alla fornitura ed al trasporto delle attrezzature e del materiale necessario per l'espletamento dei lavori e all'allontanamento dei materiali di risulta, compresi tutti gli oneri che ne derivano. Più in generale, e senza alcuna limitazione, si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per la esecuzione a regola d'arte di quanto

previsto dal presente contratto. È fatto divieto assoluto al Subappaltatore di introdurre in cantiere personale non alle proprie dipendenze ed è altresì vietato subappaltare anche parte dell'appalto oggetto del presente contratto anche in parte. Per nessun motivo il Subappaltatore potrà intrattenere rapporti diretti con il Committente Principale. Il Subappaltatore assume l'obbligo di: adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità di propri dipendenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; fornire tutta la documentazione richiesta in tema di sicurezza; come previsto dalla legge 123/2007 e s.m.i., il Subappaltatore deve dotare tutti i propri dipendenti di tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 17 (Divieto di cessione o di ulteriore subappalto)

Il Subappaltatore non potrà cedere né subappaltare l'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto, nemmeno in parte.

È vietato al Subappaltatore affidare in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera retribuita dal Subappaltatore o da un eventuale intermediario, qualsiasi sia la natura delle attività cui le prestazioni si riferiscono. Anche per operazioni di modesta entità, e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta all'Appaltatore, che farà le opportune comunicazioni al Committente Principale.

Art. 18 (Responsabilità del Subappaltatore)

Il Subappaltatore assume, con l'accettazione del contratto, la completa ed autonoma responsabilità di realizzazione dei lavori appaltati e di adempimento degli obblighi previsti. Il Subappaltatore è pertanto responsabile dell'inadempimento delle norme di legge, di clausole contrattuali, di disposizioni e di ordini di servizio impartiti dall'Appaltatore o dagli organi di controllo preposti dal Committente Principale o dalle autorità competenti. Il Subappaltatore è responsabile dei danni, diretti od indiretti che, durante o in conseguenza dell'esecuzione delle opere, possano verificarsi nei confronti dell'Appaltatore, di suoi dipendenti, così come propri, di persone e di terzi in genere e di cose, intese nel senso più ampio e comprensivo, incluse quindi le opere in costruzione, le proprietà confinanti, le sedi stradali, le infrastrutture pubbliche o private ed i manufatti in genere.

Art. 19 (Risoluzione controversie)

Il presente contratto è disciplinato dalla normativa italiana. Per quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio al Codice Civile ed alla normativa sui lavori pubblici per quanto applicabile. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Napoli. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 (Registrazione del contratto)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, a spese della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione.

Art. 21 (Clausole finali)

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'avvenuta autorizzazione del subappalto da parte del Committente Principale. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.